

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII n. 58

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COSTANTINO, FRATOIANNI, SCOTTO, ZARATTI, MARCON,
DANIELE FARINA, SANNICANDRO, MELILLA, DURANTI,
NICCHI, PANNARALE, ZACCAGNINI**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui
casi di maltrattamento e abuso nei confronti di persone
detenute o private della libertà personale

Presentata il 12 gennaio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — Qualunque persona che finisca sotto la tutela dello Stato deve essere considerata « sacra »; ogni abuso o maltrattamento nei confronti di una persona in carcere dovrebbe essere, quindi, vissuto come il più grave degli scandali. Eppure il fenomeno non è affatto episodico. Come sappiamo, sono frequenti le storie di persone che entrano in carcere, in caserma o nei reparti psichiatrici e subiscono maltrattamenti, violenze o abusi o, addirittura, muoiono, spesso in circostanze non chiare. Le storie di tali drammatici fatti suscitano e continuano a suscitare, in Parlamento e nel Paese, il più alto sdegno e la più forte rabbia, soprattutto perché è anche molto difficile arri-

vare alla verità e ottenere giustizia. Nei casi di tortura e di violenze istituzionali, nel nostro Paese perseguire i responsabili è infatti un'operazione tragicamente impossibile. Mancano le norme (come il reato di tortura) e manca una cultura pubblica di rispetto profondo della dignità umana. Spesso, poi, per quanto riguarda l'accertamento della verità — duole dirlo — ha prevalso lo spirito di « corpo » che impedisce la ricostruzione puntuale dei fatti e il raggiungimento della verità storica.

I casi sono tanti, troppi. Basta pensare a quelli più eclatanti e resi noti grazie alle associazioni che si occupano a vario titolo di carcere e della denuncia pubblica dei

familiari delle vittime. L'elenco è assai lungo e i casi di abusi e maltrattamenti nei confronti di persone detenute o private della libertà personale sembrano avere tutte un filo comune: colpiscono piccoli consumatori di droghe, persone con disagi psichiatrici o individui percepiti dalla comunità come «diversi». Non può non evincersi un problema d'intolleranza e disprezzo verso categorie stigmatizzate, fasce considerate «immeritevoli» di rispetto e diritti, diritti che invece dovrebbero essere assicurati a tutti.

Il legislatore, negli anni, nonostante ci siano norme internazionali che lo sollecitano da tempo, non ha ancora introdotto il reato di tortura nel codice penale, una lacuna gravissima nel nostro ordinamento. Oggi rappresenterebbe il primo passo per chiarire i limiti dell'esercizio della forza e dei pubblici poteri rispetto a esigenze investigative o di polizia. E, nel Paese, associazioni, tra le quali Antigone e Buon diritto, ribadiscono da tempo la necessità e la grave inadempienza italiana circa l'introduzione di tale reato nel nostro ordinamento, nonché riguardo all'istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale — nonostante l'approvazione di norme tese finalmente alla rela-

tiva istituzione, l'istituzione del Garante nazionale è ancora inattuata. Temi rispetto ai quali i proponenti della presente proposta di inchiesta parlamentare sono impegnati da anni e hanno anche presentato progetti di legge dall'inizio della legislatura, auspicandone la rapida calendarizzazione e approvazione da parte delle Camere.

Gli stessi hanno quindi ritenuto di sottoporre all'attenzione del Parlamento la presente proposta di inchiesta parlamentare, di portata più ampia, rispetto ad un'altra analoga, precedentemente presentata, e recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta in specifico sulle morti di persone in stato di privazione o limitazione della libertà personale avvenute in circostanze non chiare (Doc. XXII, n. 36), al fine di fare finalmente luce su tali eventi drammatici — spesso rimasti senza verità e senza giustizia — verificandone le relative responsabilità.

I proponenti sottopongono quindi anche la presente proposta di inchiesta parlamentare all'attenzione della Camera dei deputati, prevedendo la natura monocamerale della Commissione parlamentare, senza dubbio in grado di garantire maggiori snellezza e rapidità allo svolgimento dei lavori.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione).

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita, per la durata di due anni, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata « Commissione », al fine di indagare sui casi di maltrattamento e abuso nei confronti di persone detenute o private della libertà personale.

2. La Commissione ha il compito di:

a) acquisire tutti gli elementi conoscitivi relativi ai casi di maltrattamento o abuso nei confronti di persone detenute o private della libertà personale;

b) ricostruire in maniera puntuale le circostanze in cui si sono verificati i casi di cui alla lettera a);

c) accertare le responsabilità rispetto ai casi di cui alla lettera a).

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissione o di cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.

3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta una relazione alla Camera dei deputati sul risultato dell'inchiesta.

ART. 3.

(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia, ai sensi del comma 2, sono coperti dal segreto.

4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato, né quello d'ufficio, professionale o bancario.

5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 4.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 6.

2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 5.

(Organizzazione).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Le sedute sono pubbliche, tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

2. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, degli organi a ciò deputati e dei Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

3. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 50.000 euro, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



170220013140